

In materia di responsabilità medica è sempre necessario il giudizio controfattuale.

È quanto statuisce la Sent. 4063 del 3 febbraio 2021, della Quarta Sezione Penale della Corte Suprema Cassazione - il cui testo integrale potete consultare al seguente link https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bf2e257cf-5b87-4d85-b915-d26518440394%7D_cassazione-penale-sentenza-4063-2021.pdf che ha annullato con rinvio una sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino che aveva ritenuto sussistere la responsabilità a carico del sanitario per il reato di omicidio colposo un danno di un paziente colpito da emorragia celebrare.

All'imputata, medico radiologo, era stato contestato di non avere evidenziato nel referto, all'esito della TAC, la presenza di lesioni encefaliche, di edema celebrare e sanguinamento intracranico.

Tale comportamento avrebbe indotto il medico del pronto soccorso a dimettere il paziente (successivamente deceduto) senza ulteriori approfondimenti.

La Corte di Appello nel confermare la sentenza di condanna ha ritenuto sussistere la penale responsabilità del medico osservando che tutti gli specialisti che si erano occupati della vicenda avevano concordato sulla erroneità della lettura della tomografia encefalica da parte dell'imputata, aggiungendo che la "negligenza" dell'imputata era accresciuta dal fatto che la stessa aveva ammesso che il risultato della TAC era "sfocato" e che solo un radiologo esperto e specializzato avrebbe potuto individuare la patologia.

La Corte di cassazione ha ritenuto che *".....la Corte Territoriale, nella disamina dei fatti, non abbia offerto un quadro soddisfacente della vicenda nella parte in cui si è occupata di illustrare gli aspetti riguardanti i profili di colpa emergenti in capo al sanitario ed il grado della colpa, il rapporto di causalità tra condotta e evento, il giudizio controfattuale....."*

La motivazione – proseguono i Giudici - ha tralasciato di indicare se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali. Ha poi trascurato di considerare il nesso di causa, tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri e di specificare chiaramente se si sia trattato di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza.

Ha quindi mancato di indicare il grado della colpa, in relazione al quale viene in considerazione l'aspetto, appena lambito, della difficoltà di lettura della TAC, ammesso peraltro da uno dei componenti del collegio peritale esperto in radiologia.

Proprio dall'imprescindibile grado della colpa discendono conseguenze relevantissime. In conclusione ritengono i Giudici della Suprema Corte *".... La Corte di merito avrebbe dovuto verificare la esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell'atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, negligenza, imperizia)*

ed il suo grado al fine di verificare se il caso rientri in una delle previsioni più favorevoli....”

Parimenti – secondo i Giudici della Cassazione - carente è l’aspetto riguardante il profilo del giudizio controfattuale, che non viene percorso dal giudice d’appello il quale non si interroga, come avrebbe dovuto, sulle conseguenze salvifiche di un intervento appropriato del sanitario.

L’errore, ex se, non vale a tradursi nell’immediato riconoscimento della responsabilità penale. Nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve necessariamente farsi luogo ad un ragionamento controfattuale che deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4 Sentenza n. 30469 del 13/06/2014, Rv. 262239-01)